

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO PER I SOGGETTI CHE NON ADOTTANO GLI IAS CON VERSAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA (LEGGE 213/2023 – G.U N. 303 DEL 31 DICEMBRE 2023)

I Commi 78-85 della legge di bilancio 2024 disciplinano la possibilità, per i soggetti che non adottano gli IAS, di adeguare le rimanenze iniziali di prodotti per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 alle consistenze effettive. L'adeguamento delle rimanenze iniziali può essere effettuato sia mediante l'eliminazione delle esistenti iniziali eccedenti rispetto al reale, sia mediante l'iscrizione di maggior quantità rispetto alla situazione effettiva. Nel caso di eliminazione di rimanenze iniziali, il contribuente dovrà procedere al pagamento dell'IVA determinata in base all'aliquota media riferibile all'anno 2023 oltre ad un'imposta sostitutiva del 18%, applicata al delta fra il valore eliminato e quello calcolato. L'iscrizione di maggior quantità, invece, comporta solo il versamento dell'imposta sostitutiva del 18%. Le imposte dovute possono essere versate in due rate di cui la prima scadente con il termine di versamento delle imposte 2023.

LA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI METALLI PREZIOSI E' PARI AL PREZZO DI CESSIONE SE MANCA LA DOCUMENTAZIONE DELL' ACQUISTO (LEGGE 213/2023 – G.U N. 303 DEL 31 DICEMBRE 2023)

La plusvalenza, conseguita dalla cessione di metalli preziosi, è pari al prezzo di cessione degli stessi se il contribuente non è in possesso della documentazione dell'acquisto. La nuova disciplina prevista dal comma 92 della legge di Bilancio 2024 si applica alle cessioni effettuate dal 1 gennaio 2024.

DAL 2024 LA CESSIONE DELLA “SECONDA CASA” RISTRUTTURATA CON IL SUPERBONUS E' PLUSVALENTE (LEGGE 213/2023 – G.U N. 303 DEL 31 DICEMBRE 2023)

La legge di bilancio 2024 ha modificato la disciplina prevista dall'articolo 67 del TUIR (redditi diversi) con l'introduzione del nuovo comma b bis). A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di intervento di ristrutturazione di cui all'articolo 119

del D.L 34/2020, diversi da quelli utilizzati come abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte del periodo dalla data di acquisto alla data di cessione, genera una plusvalenza tassabile in capo al venditore, se la cessione avviene prima che sia decorso il decennio. Il successivo articolo 68, comma 1 del TUIR prevede, per tali immobili, ai fini della determinazione della plusvalenza, che il costo dell'immobile non debba comprendere le spese per gli interventi agevolati, se conclusi nei 5 anni precedenti alla vendita. Se, invece, gli interventi sono stati conclusi da oltre 5 anni, il costo dell'immobile dovrà essere aumentato del 50% di tali spese. A scelta del contribuente, è possibile optare per l'imposta sostitutiva di cui alla legge 266/2005 per la plusvalenza.

SUPERBONUS – AI FINI DELLA CONGRUITA' DELLA SPESA SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL PREZZARIO IN VIGORE NEL MOMENTO DEL SOSTENIMENTO DEL COSTO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2024)

L'attestazione della congruità delle spese sostenute ai fini della determinazione del credito d'imposta "Superbonus" (D.L. 34/2020 e successive modifiche) deve avvenire facendo riferimento al prezzario in vigore all'atto del sostenimento della spesa. Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n.30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso, invece, di sconto integrale in fattura, senza quindi il pagamento, occorre fare riferimento alla data di fattura del fornitore.

IL CONTRIBUTO EROGATO DALLA BANCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO E' REDDITO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 3 DEL 9 GENNAIO 2024)

Il contributo erogato da una banca per la partecipazione al corso per la preparazione all'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c del TUIR, quale borsa di studio. L'Istituto di credito dovrà, pertanto, operare la ritenuta d'acconto in qualità di sostituto d'imposta. Una volta ottenuta l'abilitazione, il beneficiario della borsa di studio potrà accedere al regime forfettario, se vorrà esercitare l'attività di consulente finanziario con mandato di agenzia con l'istituto di credito. Non opera, quindi, la clausola ostativa della leggera d-bis) se il beneficiario della borsa di studio non era dipendente della banca.

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON E' TITOLO IDONEO A QUALIFICARE LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE PER IL SUPERBONUS DELLA ONLUS (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 2 DEL 8 GENNAIO 2024)

Il contratto di locazione dell'immobile non costituisce un titolo idoneo per Onlus, Odv e Aps ai fini del riconoscimento del credito d'imposta "Superbonus" per le spese sostenute sull'immobile stesso. La norma, infatti, prevede tassativamente quale titolo idoneo al possesso dell'immobile solo la proprietà, la nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Da ciò, l'Agenzia delle Entrate nega il riconoscimento del credito d'imposta "Supebonus" alle Onlus che hanno effettuato interventi su immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale o di un contratto di locazione, anche se antecedente la data di inizio lavori.

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI SERVIZI DI LOCAZIONE - NOLEGGIO E SIMILI IN ALTO MARE ANCHE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI E PRIVI DI RAPPRESENTANTE FISCALE CON MODALITA' TELEMATICHE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL.MINISTERIALE N. 2/E DEL 9 GENNAIO 2024)

Si amplia la platea dei soggetti obbligati alla presentazione in modalità telematica della dichiarazione, ai fini della non imponibilità IVA, di utilizzo di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve, nel territorio UE di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare. Anche i soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la "dichiarazione alto mare", accedendo all'apposita sezione presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La trasmissione della dichiarazione cartacea per posta certificata non risulta più valida.

ESTESO AGLI ANNI 2024 E 2025 IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARTA DEI GIORNALI (LEGGE 213/2023 – G.U N. 303 DEL 31 DICEMBRE 2023)

Il comma 319 della legge di Bilancio 2024 ha esteso agli anni 2024 e 2025 il credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle imprese, editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

BONUS ACQUA POTABILE PER LE SPESE SOSTENUTE FINO AL 31 DICEMBRE 2023 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 3921 DEL 9 GENNAIO 2024)

Il credito d'imposta, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, verrà riconosciuto anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. La richiesta del credito d'imposta andrà effettuata telematicamente entro il 28 febbraio 2024.

STABILITA L'ALIQUOTA DELLE ACCISE SULLA BIRRA (AGENZIA DELLE DOGANE CIRC. N. 1/D DEL 10 GENNAIO 2024)

Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota normale dell'accisa sulla birra è pari a Euro 2,99 per ettolitro e per grado-Prato. E' riconosciuta una riduzione del 40% alle piccole birrerie con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

SCADENZE

REVISORI LEGALI – IL CONTRIBUTO 2024 SCADDE IL 31 GENNAIO 2024 (MEF DEL 29 DICEMBRE 2023 – G.U. N. 4 DEL 5 GENNAIO 2023)

I revisori dei conti dovranno versare entro il 31 gennaio 2024 il contributo annuale pari ad Euro 47 (in luogo dei 35 previsti nel 2023). I revisori legali riceveranno dal ministero, via pec, la richiesta del contributo annuale, con le indicazioni per effettuare il pagamento.

31 GENNAIO 2023 - INVIO SPESE SANITARIE (DECRETO MEF DEL 19 OTTOBRE 2020)

Entro il 31 gennaio 2023, gli operatori sanitari dovranno trasmettere le spese sanitarie del secondo semestre 2023 al sistema tessera sanitaria, con l'eccezione degli infermieri pediatrici che trasmetteranno le spese di tutto l'anno.

TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – LE RICHIESTE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 10 GENNAIO AL 15 APRILE 2024 (MINISTERO DELLA CULTURA – COMUNICATO STAMPA)

A partire dalle 12.00 del 10 gennaio 2024, e fino alle 23.59 del 15 Aprile 2024, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le richieste del credito d'imposta per l'anno 2023 per il settore cinematografico ed audiovisivo, ai sensi del Capo III del D.M. 2 aprile 2021 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220" per la realizzazione di nuove sale o il rinnovo di quelle esistenti. Le imprese beneficiarie del credito

d'imposta sono tenute a programmare, per tre anni dalla data del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese Ue almeno non inferiore al 20% della programmazione.